



COMUNE DI BERTIOLO

Provincia di Udine

✉ Viale Rimembranze, 1 – C.A.P. 33032 –

☎ Tel. Ufficio Tributi 0432/917004 - 📠 Fax Ufficio Tributi 0432/917860

✉ e-mail tributi@comune.bertiole.ud.it – Sito internet www.comune.bertiole.ud.it

I.U.C. (Imposta Unica Comunale)

Con la Legge n. 147 del 27.12.2013, articolo 1, commi dal 639 a 704 e 731 è stata istituita a decorrere dal 1° gennaio 2014 la IUC – Imposta Unica Comunale che si compone:

- dell'imposta municipale propria (IMU);
- di una componente relativa ai servizi che si articola:
 - o nella tassa rifiuti (TARI), a carico dell'utilizzatore, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e
 - o nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile. Il tributo è istituito per il pagamento di tutti quei servizi resi alla collettività e non al singolo richiedente quali ad es.: illuminazione e manutenzione stradale, cura del verde, la pulizia delle strade ecc.

INFORMATIVA I.M.U. ANNO 2015 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA SCADENZA SALDO: 16 DICEMBRE 2015

L'Imu viene applicata a tutti gli immobili ad eccezione delle abitazioni principali non di lusso, degli immobili merce e dei fabbricati rurali strumentali.

Il pagamento della rata di saldo dovrà essere effettuato entro il 16 dicembre 2015 (c.d. conguaglio), effettuando i conteggi con l'applicazione delle aliquote e le detrazioni fissate dal Comune con deliberazione di Consiglio Comunale n. 18 del 3 giugno 2015 (invariate rispetto all'anno 2014) e sottraendo quanto versato a titolo di acconto.

L'IMU sull'abitazione principale (non si paga)

A seguito delle modifiche apportate dalla Legge di stabilità 2014, **l'IMU non è più dovuta per l'abitazione principale e le relative pertinenze, ad eccezione di quelle "di lusso".**

Sono di lusso, e quindi restano assoggettate ad IMU, le unità immobiliari individuate dalle seguenti categorie catastali:

- **A/1**, abitazione di tipo signorile;
- **A/8**, abitazione in ville;
- **A/9**, castelli palazzi di eminenti pregi artistici o storici.

Alle abitazioni di lusso sopra indicate si applica l'aliquota **del 4%** deliberata dal Comune con la detrazione di € 200,00 per l'abitazione principale e le sue pertinenze.

Pertinenze dell'abitazione principale: Si ricorda, inoltre, che l'Imu non si paga sulle pertinenze dell'abitazione principale (non di lusso) nella misura massima di una pertinenza per ciascuna delle seguenti categorie catastali: C/2, C/6 e C/7. *Pertanto se un contribuente è proprietario di due garage accatastati C/6, su uno pagherà l'Imu anche se è pertinenza dell'abitazione principale.*

Vi sono poi **dei casi**, alcuni previsti dalla legge ed altri che possono essere individuati con regolamento comunale, **in cui l'immobile è equiparato ad abitazione principale, e quindi non deve pagare l'IMU**. Ad esempio:

- **sono equiparati per legge** ad abitazione principale:
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008;
 - casa coniugale assegnata all'ex coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - unico immobile, iscritto o iscrivibile in Catasto come unica unità immobiliare, non concesso in locazione, posseduto dal personale delle Forze armate, Forze di polizia, Corpo nazionale dei vigili del fuoco e carriera prefettizia;
 - a decorrere dall'anno di imposta 2015 ad una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. Gli aventi diritto dovranno presentare la dichiarazione IMU attestante il possesso dei requisiti entro il 30.06.2016.

- **sono equiparati con regolamento comunale** ad abitazione principale:
 - unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili residenti in istituti di ricovero o sanitari, purché non locata;
 - l'unità immobiliare e relativa pertinenza concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parente in linea retta entro il primo grado che la utilizza come abitazione principale.

Quest'ultima agevolazione spetta alle seguenti condizioni:

- a) il parente in questione (padre, madre, figlio, figlia) deve stabilire la residenza e dimorare di fatto nell'unità abitativa concessa in comodato e non avere quote di proprietà sulla medesima;
- b) la concessione del comodato deve essere comunicata all'ufficio tributi **entro il termine di pagamento dell'imposta**, indicando la relazione di parentela e gli estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare concessa in comodato, utilizzando gli appositi modelli predisposti dall'ufficio.
- c) l'agevolazione opera limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di Euro 500,00.-;

L'agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare per tipologia di agevolazione.

L'Imu negli altri casi:

- A) **AREE FABBRICABILI E TERRENI AGRICOLI: ALIQUOTA 7,6 PER MILLE** - versamento esclusivamente in favore del Comune.
- B) **IMMOBILI DI CATEGORIA CATASTALE "D": ALIQUOTA 7,6 PER MILLE** - versamento esclusivamente in favore dello Stato.
- C) **ALTRI FABBRICATI (escluso punto B): ALIQUOTA 7,6 PER MILLE** - versamento esclusivamente in favore del Comune.

Dal 2014 sono esenti dall'Imu gli immobili merce e i fabbricati rurali strumentali.

CALCOLO DEL SALDO IMU:

Per calcolare l'Imu dovuta a saldo **occorre individuare la BASE IMPONIBILE IMU** data:

- dalla **rendita catastale** risultante all'inizio del periodo, **rivalutata del 5%**, e moltiplicata per i seguenti coefficienti:

<i>Moltiplicatore</i>	<i>Categoria catastale / altro</i>
X 160	Per categoria A (esclusa la A/10), C/2, C/6 e C/7
X 140	Per categoria B, C/3, C/4 e C/5
X 80	Per categoria A/10, D5
X 65	Per categoria D (escluso D/5)
X 55	Per categoria C1

LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50% PER :

- i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Vedasi art. 6 del Regolamento comunale IMU.
- i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al D. Lgs. n. 42 del 22.01.2004.

BASE IMPONIBILE AREE EDIFICABILI:

Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di applicazione dell'imposta. Il valore unitario minimo di riferimento al mq. per l'anno 2015 è stato stabilito con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 03.06.2015 (invariati rispetto all'anno 2014 –due nuovi valori indicati in grassetto):

ZONA	VALORE AL MQ.
Sottozona A6	€ 26,00
Altre sottozone A (no zona A7 che non è edificabile)	€ 10,00

B1 capoluogo (fogli 9 – 10 – 11 – 13)	€ 24,00
B2 capoluogo (fogli 9 – 10 -11-13)	€ 6,00
B1 frazioni	€ 21,00
B2 frazioni	€ 6,00

C urbanizz. <u>capoluogo</u> (fogli 9 – 10 - 11 – 13)	€ 26,00
C non urbanizzata <u>capoluogo</u> (fogli 9 – 10 -11 – 13)	€ 12,00
C urbanizzata <u>frazioni</u>	€ 23,00
Zona C non urbanizzata <u>frazioni</u>	€ 9,00

** nuovo valore dall'anno di imposta 2015

ZONA	VALORE AL MQ.
D2/H2 prospic S.S. 252	€ 13,0
D2/H2 non prospic. S.S. 252	€ 10,50
D2/H2 ex art. 7, ultimo comma, delle N.d.a. del vigente PRGC	€ 5,00
D2/1	€ 8,00
D3 prospic. S.S. 252	€ 13,00
D3 non prospic. S.S. 252	€ 10,50
H3 prospic. S.S. 252	€ 15,50
H3 non prospic. S.S. 252	€ 13,00
H3/1	€ 10,00
Zona S	€ 3,00
Zona SP5 urbanizzata **	€ 20,00
Zona SP5 non urbanizzata**	€ 8,00

BASE IMPONIBILE TERRENI:

Reddito dominicale, aumentato del 25% e moltiplicato per 135 per i terreni agricoli

Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore è **75 (già dall'anno di imposta 2014)**. Inoltre l'imposta si applica solo sulla parte di base imponibile IMU eccedente € 6.000, e con le seguenti riduzioni del:

- 70% per valori superiori a 6.000 € e fino a 15.500;
- 50% per valori superiori a 15.500 e fino a 25.500;
- 25% per valori superiori a 25.500 e fino a 32.000.

VARIAZIONI CULTURALI AGEA:

Si invita i contribuenti a verificare la rendita dei terreni agricoli di proprietà controllando eventuali variazioni effettuate dal catasto sulla base del contenuto delle dichiarazioni rese ad Agea (Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura) dai soggetti interessati. I relativi elenchi delle particelle, non appena

disponibili, saranno reperibili presso l'ufficio tributi e sul sito del comune www.comune.bertiolo.ud.it nella parte dedicata all'IMU.

Una volta calcolata la base imponibile **occorre applicarvi l'aliquota** prevista per il 2015 per determinare l'importo dovuto per tutto l'anno 2015 e sottrarre quanto versato a titolo di acconto (c.d. conguaglio).

MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO:

Il pagamento del SALDO IMU 2015 deve essere effettuato con il Modello F24 (pagabile in Banca o in Posta) o con l'apposito bollettino di conto corrente postale, sia per la parte di spettanza del Comune che dello Stato entro il:

16 DICEMBRE 2015

Il versamento **va effettuato arrotondando all'unità di euro**; il versamento minimo annuo previsto è di 12,00 Euro.

Se il versamento avviene con il mod. F24, bisogna utilizzare i seguenti codici tributo:

- 3912 abitazione principale e relative pertinenze (categorie A/1, A/8, A/9);
- 3914 terreni;
- 3916 aree fabbricabili;
- 3918 altri fabbricati;
- 3925 immobili ad uso produttivo (cat. D) quota riservata allo Stato;

Il Codice catastale del Comune di Bertiole da indicare nella prima casella di ogni rigo: A810

MODALITA' DI VERSAMENTO PER I RESIDENTI ALL'ESTERO:

(definite con comunicato stampa del Dipartimento delle Finanze del 31.05.2012)

Quota del Comune: a mezzo bonifico in favore del Comune di Bertiole presso la Banca Monte dei Paschi di Siena Spa (codice BIC PASCITM119B), utilizzando il codice IBAN IT32I0103063670000001200017.

Dal 01.01.2016, per i ravvedimenti operosi anno 2015, si invita a chiedere informazioni in merito all'ufficio tributi stante la scadenza della concessione del servizio di Tesoreria al 31.12.2015.

IL COMUNE NON INVIA MODELLI PRECOMPILATI E NON EFFETTUA I CONTEGGI DELL'I.M.U.

SUL SITO ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI BERTIOLO ALL'INDIRIZZO WWW.COMUNE.BERTIOLO.UD.IT E' DISPONIBILE UN PROGRAMMA GRATUITO PER EFFETTUARE IL CALCOLO DELL'I.M.U. E PER STAMPARE IL MODELLO F24 PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DOVUTA (NELLA HOME-PAGE A DESTRA O NELLA PAGINA DELL'I.M.U.).

SPORTELLO IMU :

L'addetta all'Ufficio Tributi – Virgili Ivana - è a disposizione per informazioni utili nei giorni:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 09.00 alle ore 12.00

il lunedì e il mercoledì: dalle ore 17.30 alle ore 18.30

E' possibile richiedere informazioni via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

tributi@comune.bertiolo.ud.it

TEL. 0432 917004 - Ufficio Tributi – Viale Rimembranze n. 1 – 1° PIANO.

Bertiolo, 25.11.2015

**Il funzionario responsabile I.U.C.
F.to Dott.ssa Portolan Giulia**